



Decisione n. 2/2025
Procedimento n. 001/FIPM/2025

**FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
IL TRIBUNALE FEDERALE**

Procedimento n. 001/FIPM/2025
Nella seduta del 12 Marzo 2025 ha adottato la seguente

DECISIONE

Nel procedimento disciplinare a carico di:
del Sig. **Mauro Galanti**, all'epoca dei fatti quale Delegato Regionale dell'Emilia-Romagna per la FIPM
del Sig. **Pierpaolo Alessandro**, all'epoca dei fatti tesserato quale Presidente della società ASD P.M. Modena e Responsabile sempre per conto della Federazione della Pianificazione e Sviluppo,
per le seguenti violazioni disciplinari: art. 9 co. 1, 3 e 4 e artt. 11 e 13 dello Statuto Federale della FIPM.

Visto l'atto di deferimento e i relativi allegati;
Visto il Regolamento di Giustizia;
Vista l'istruttoria e tutti gli atti di causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 12.03.2025, l'Avv. Stefano Pellacani e le parti come da apposito verbale;
Ritenuto in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'Ufficio della Procura Federale riceveva in data 11.9.2024 una segnalazione dal Sig. Pierluigi Giancamilli, con la quale richiedeva chiarimenti, rilevando delle presunte irregolarità nell'organizzazione della manifestazione del 4 luglio 2023, "*per la presenza in classifica di alcuni atleti non tesserati al momento dello svolgimento della competizione*". Tale circostanza avrebbe, a sua volta, impedito alla società Club Scherma Koala, affiliata alla FIPM, di partecipare all'Assemblea Ordinaria Elettiva della Federazione tenutasi a Roma in data 20.10.2024, "*in quanto, pur avendo partecipato nel corso del 2024 ad un paio di manifestazioni, risultava aver preso parte ad una sola manifestazione nell'anno precedente (quella del 04 luglio) che però non era stata conteggiata ai fini elettorali*" per via delle irregolarità sopra citate.

Successivamente inoltre emergevano anche alcune irregolarità relative alla gara del 4 novembre 2023, nelle cui classifiche apparivano i nominativi di tre atleti della Koala che invece non avevano preso parte alla manifestazione.

In esito alle relative indagini la Procura ritiene che gli odierni incolpati siano da considerare responsabili delle suddette "irregolarità" nello svolgimento delle manifestazioni del 4 luglio e del 4 novembre 2023,

in quanto gli stessi avrebbero rivestito in tali occasioni il ruolo di "Delegati tecnici" e avrebbero quindi dovuto verificare la regolarità delle manifestazioni sportive. Più specificamente la Procura:

- in relazione alla gara del 4 luglio, ha identificato il Delegato tecnico nella persona del Sig. Mauro Galanti, *"quale Delegato Regionale Emilia Romagna; questo perché, in assenza di un Delegato Tecnico specifico nominato dalla Federazione o dall'organizzazione regionale stessa, detta qualifica comporta ai sensi del citato capitolo 3 lett. J) del Regolamento Tecnico Nazionale, la responsabilità delle funzioni proprie del DT, non essendoci allo stato per quanto riferito sempre dal Segretario Generale, uno specifico Albo dei Delegati Tecnici a livello territoriale"*;

- in relazione alla gara del 4 novembre, ha identificato il Delegato tecnico nella in persona del Sig. Pierpaolo Alessandro, in quanto *"Responsabile della società sportiva (ASD Pentathlon Modena) [...] che risultava essere anche l'organizzatore della competizione"*.

In particolare la Procura ritiene sussistere profili di responsabilità disciplinare a carico dei Sigg.ri Mauro Galanti e Pierpaolo Alessandro, per le violazioni di cui in epigrafe, e si determinava a deferirli a giudizio innanzi a questo Tribunale Federale, in quanto *"risultano evidenti le violazioni commesse di Sigg.ri Mauro Galanti e Pierpaolo Alessandro, in qualità rispettivamente di Delegato Regionale dell'Emilia Romagna per la FIPM e di Presidente della società affiliata ASD Pentathlon Modena, non solo per non aver tenuto una condotta ispirata al rispetto dei principi di lealtà, rettitudine e correttezza sportiva, ma anche per aver palesemente violato la disciplina indicata nei capitoli 3 lett. a), b), i) e j) e cap. 6 del Regolamento Tecnico Nazionale in materia di disposizioni generali sullo svolgimento e partecipazione alle manifestazioni e, più in particolare, sull'omologazione delle stesse e sul ruolo del Delegato Tecnico"*

Alla prima udienza, fissata per il giorno 25.02.2025, tenutasi in modalità da remoto, erano presenti, innanzi al Collegio, il Procuratore Federale Avv. Guido Lombardi ed in rappresentanza di entrambi gli incolpati l'Avv. Giulio Vitellozzi, il quale aveva già depositato tempestivamente memorie difensive.

Aperto il giudizio in camera di consiglio, il Procuratore:

- contestava le argomentazioni esposte nelle memorie difensive, si riportava integralmente al deferimento e agli atti in esso contenuti, ritenendo la documentazione idonea a sostenere le incolpazioni ed invocava per i deferiti, la sanzione di n. 60 (sessanta) giorni di sospensione da ogni attività federale.

Prendeva la parola l'Avv. Vitellozzi il quale si riportava alle memorie inviate e alle richieste ivi contenute. Il Collegio si riservava e in considerazione delle argomentazioni sviluppate dalle parti negli atti acquisiti al giudizio, riteneva assolutamente necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione ai fini della decisione, disponendo l'acquisizione presso l'Ufficio competente per il tramite della Segreteria degli Organi di Giustizia dei seguenti documenti, rinviando all'udienza del 12 Marzo 2025 con facoltà per le parti di depositare entro giorni eventuali memorie:

- Pdf relativo alle gare del 4 novembre 2023;
- delibere del Consiglio Federale e comunicazioni relative ai calendari delle Gare Regionali della Delegazione Regionale Emilia-Romagna per l'anno 2023 e le conseguenti comunicazioni inviate dalla Federazione alla Delegazione in questione, fissando nuova udienza per il giorno 12 marzo 2025.

All'udienza del 12 marzo 2025 erano presenti il Procuratore Avv. Lombardi, l'Avv. Vitellozzi, e personalmente il Sig. Pierpaolo Alessandro.

Il Procuratore chiedeva il rigetto delle argomentazioni difensive, rilevando come i documenti acquisiti confermavano la prospettazione accusatoria, si riportava alle conclusioni già svolte e chiedeva l'applicazione della sospensione per mesi 6 dallo svolgimento di ogni tipo di attività Federale, invece che per 60 giorni come richiesto nell'atto di deferimento, evidenziando la gravità dei comportamenti contestati.

Per la difesa l'Avv. Vitellozzi, rilevava l'irregolarità della richiesta del Procuratore Federale di applicazione di una sanzione superiore rispetto a quella richiesta nell'atto di deferimento, contestando tutti i rilievi del Procuratore Federale, riportandosi alle memorie difensive depositate agli atti ed insisteva per l'accoglimento delle richieste ivi contenute.

Il Tribunale Federale si riservava.

DIRITTO

Prima di entrare nel merito della questione, si rende necessario analizzare le eccezioni preliminari avanzate dalla difesa degli incolpati.

In particolare, nella memoria difensiva, si contesta preliminarmente il difetto assoluto di attribuzione e competenza di Codesto Ecc.mo Tribunale Federale.

Come noto, l'ordinamento sportivo, autonomo ed indipendente, è munito di propri statuti e regolamenti nonché di propri organi di giustizia sportiva. Inoltre, ogni Federazione e Disciplina sportiva associata possiede un vero e proprio apparato di organi di giustizia, disciplinati dai relativi Statuti e Regolamenti in ossequio a quanto altresì previsto dal Codice della Giustizia sportiva del CONI.

È altresì noto che le questioni che riguardano la giustizia sportiva, devono essere così suddivise per la natura delle controversie in:

a) giustizia tecnica: la quale mira a garantire il corretto svolgimento delle competizioni ed il rispetto delle norme che regolamentano il gioco della disciplina praticata poste dalla Federazione internazionale di riferimento;

b) giustizia disciplinare: tende ad accertare e punire eventuali violazioni di norme federali relative a controversie implicanti l'applicazione di sanzioni a carico di chi le viola. L'art. 25 del Codice di Giustizia CONI fissa la competenza dei giudici federali in negativo, cioè ogni qual volta sui fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo *"non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi"*.

c) giustizia economica: tende a risolvere le controversie di tipo patrimoniale, tra due società o tra una società ed un atleta, controversie nelle quali la Federazione nazionale assume la posizione di terzo, non essendo portatrice di interessi personali al pari delle parti in causa;

d) giustizia amministrativa: si tratta di una categoria residuale nell'ambito della quale generalmente si ricomprendono i provvedimenti relativi al tesseramento, all'affiliazione e alla partecipazione ai campionati di competenza.

Inoltre, si evidenzia che l'art. 3, comma 1, RGS, prevede espressamente il riferimento ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Con tale articolo il legislatore federale ha voluto introdurre una norma di chiusura onde poter sanzionare ogni comportamento contrario ai citati principi. L'ordinamento sportivo impone quindi a tutti i soggetti appartenenti allo stesso l'osservanza dei principi etici, quali l'obbligo di lealtà, il fair play, la correttezza e la probità, nonché l'adozione di una condotta rispondente alla dignità dell'attività sportiva. La violazione di tali principi costituisce un inadempimento, meritevole di adeguate sanzioni e di importanza tale da colpire anche soggetti non più appartenenti all'ordinamento sportivo, per violazioni

commesse in costanza di tesseramento. D'altronde il procedimento disciplinare trova la propria ragione d'essere nel fatto che le Federazioni sportive sono figure associative, ove risulta necessaria, una gestione della appartenenza degli associati all'associazione, nel senso di reprimere i comportamenti dei primi che siano contrari ai valori di base ed agli scopi per i quali la seconda si è costituita e vive. Più precisamente si rammenta che il procedimento disciplinare ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell'associazione, fino al limite estremo dell'esclusione dell'associato.

Pertanto, ritenuta la competenza dell'Organo adito ex art. 47 RGS, risulta altresì infondata l'eccezione della prescrizione avanzata, non essendo questa, una controversia che rientra nell'alveo della giustizia di natura tecnica, bensì disciplinare.

Ed invero, nello specifico, deve osservarsi che nel caso di specie – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa degli incolpati – il termine di prescrizione non è quello previsto all'art. 66 lett. a) del Regolamento di Giustizia sportiva, bensì quello previsto dalla lettera c) di tale norma giacché le violazioni contestate attengono alla alterazione dei risultati di gara.

Per quanto riguarda l'improcedibilità della richiesta di deferimento poiché, a detta della difesa degli incolpati, *"l'attività di indagine svolta dalla Procura non ha rispettato i termini perentori previsti dal Regolamento"*, si osserva quanto segue.

Nello specifico, secondo la tesi della difesa degli incolpati, tra l'iscrizione dei fatti, da parte della Procura, nel registro delle indagini, avvenuta in data 12.09.2024, e la conclusione delle stesse, che la difesa dell'incolpato individua nella comunicazione di intendimento al deferimento della Procura dell'29.11.2024, sarebbe trascorso un termine superiore ai sessanta giorni previsti dall'art. 68 comma 3 del Regolamento di Giustizia Sportiva, quale termine massimo per l'espletamento delle indagini da parte della Procura Federale.

Tale eccezione si palesa infondata, poiché non tiene conto di quanto disposto dall'art. 65 comma 4 dello stesso Regolamento di Giustizia Sportiva, il quale prevede espressamente che *"Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato dell'intendimento di procedere al deferimento..."*.

Ne consegue che, seppure il termine dei 60 giorni per la conclusione delle indagini scadeva il giorno 11.11.2024, da tale data decorreva un ulteriore termine di 20 giorni entro i quali il Procuratore Federale doveva informare l'interessato circa l'intendimento di procedere al deferimento, che scadeva, a sua volta, il 01.12.2024, correttamente rispettato essendo stata inviata, detta informativa di deferimento, in data 29.11.2024.

Si osserva inoltre che la sanzione prevista dall'art. 68 comma 4 del Regolamento di Giustizia Sportiva nel caso in cui il termine massimo di durata delle indagini venga superato è quello della inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti successivamente allo spirare del termine. Tuttavia, nel caso di specie, nessun atto di indagine è stato compiuto dopo il termine dei 60 giorni, pertanto, non vi sarebbe alcuna sanzione da applicare.

Per quanto riguarda la richiesta della Procura Federale avanzata all'udienza del 12.03.2025, il Tribunale ritiene la stessa non ammissibile, avendo dovuto il Procuratore Federale, tutt'al più, avanzare detta richiesta con la memoria da depositare entro cinque giorni rispetto a detta udienza come da ordinanza ritualmente notificata, così come ritiene inutilizzabile il documento esibito durante l'udienza di discussione in quanto il medesimo non risulta ritualmente depositato nel fascicolo in atti.

Passando al merito della questione per quanto riguarda la posizione del Sig. Galanti è necessario partire da alcuni dati incontrovertibili e pienamente provati che rendono fondata l'azione posta in essere nei suoi confronti dalla Procura Federale:

-in primo luogo, come emerso dall'istruttoria il Sig. Galanti, nell'anno 2023 ricopriva il ruolo di delegato regionale della FIPM;

-in secondo la Federazione tramite la delibera del Consiglio Federale 37 del 2023 aveva previsto di nominare come delegato tecnico, i Presidenti e delegati dei rispettivi Comitati/Delegazioni regionali FIPM in occasione delle gare e delle manifestazioni Regionali che rientrano nell'Attività sportiva Ufficiale Federale 2023.

Detto ciò, tuttavia, non si può non considerare alcune circostanze, emerse nel corso dell'istruttoria, che, seppure non possano valere come esimenti, debbono essere tenute nel debito conto ai fini della quantificazione della sanzione da comminare.

In particolare, è emerso, anche dall'audizione del Sig. Filippo de' Liguori Carino, già segretario generale FIPM: *"a partire dal 2024 il problema di possibili partecipazioni di atleti non tesserati alle gare è stato risolto con l'introduzione di un nuovo portale on-line di iscrizione che già prevede il nominativo degli atleti regolarmente tesserati. Negli anni precedenti, compreso il 2023, in assenza di tale portale erano le società a dover comunicare alla Federazione preventivamente via e-mail i partecipanti alla manifestazione, così da poter consentire una verifica dei tesseramenti. A volte però, questo invio preventivo non veniva effettuato, ma tali elenchi venivano pertanto comunicati a posteriori (spesso dopo numerosi solleciti) sottoforma di risultati della gara. Solo in tale circostanza, quindi, la Federazione poteva accorgersi dell'eventuale partecipazione alla gara stessa di atleti non tesserati"*; quindi è emerso, in merito all'organizzazione delle manifestazioni a livello regionale una criticità a cui soltanto dal 2024 la Federazione ha assunto accorgimenti al fine di porre rimedio.

Ne discende che, se da un lato questo Tribunale ritiene pienamente fondato il deferimento promosso dalla Procura Federale, nei confronti del Galanti, seppur non sia emersa la volontarietà da parte di quest'ultimo nella condotta al medesimo imputata, ritiene opportuno mitigare la misura della sanzione proposta nei di lui confronti nella misura di giorni 35 di sospensione.

Per quanto riguarda la posizione del Sig. Pierpaolo Alessandro, dall'esame dell'istruttoria espletata, non risulta che lo stesso potesse ricoprire, in mancanza di nomina e della di lui qualifica, il ruolo di delegato tecnico nella manifestazione del 4 Novembre; allo stesso tempo, tuttavia, è lo stesso incolpato che in sede di udienza ha ribadito di volersi assumere le proprie responsabilità in merito alle mancanze che ci sono state nella vigilanza per detta manifestazione da parte dell'associazione di sua appartenenza e che nel corso dell'Audizione avanti al Procuratore Federale ha ammesso di aver di fatto svolto il ruolo di delegato tecnico nella gara in questione. Occorre inoltre, evidenziare che dalla documentazione acquisita dal Tribunale è emerso che il medesimo aveva sottoscritto la classifica inviata alla Federazione. Pertanto, il Tribunale, esaminata la documentazione e all'esito della discussione, ritiene che l'incolpato, nella sua qualità di Presidente della società organizzatrice dell'evento, sia responsabile per aver omesso di verificare la correttezza della compilazione e della stesura della classifica della manifestazione del 4 Novembre, avendola sottoscritta e poi successivamente inviata, ritenendo congrua la punizione dell'ammenda del Sig. Pierpaolo Alessandro con l'ammenda di € 300,00.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertata la responsabilità disciplinare degli incolpati, nei termini di cui in motivazione, applica a:

- al Sig. Marco Galanti, la sanzione della sospensione da ogni attività federale di giorni 35;
- al Sig. Pierpaolo Alessandro, la sanzione dell'ammenda di € 300,00 (trecento euro)

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia per comunicare il presente provvedimento alle parti interessate.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025, tenuta presso la sede della Federazione Pugilistica Italiana, con l'intervento di:
Avv. Scilla Malagoli (Presidente)

Avv. Giovanni Smargiassi (Componente)

Avv. Stefano Pellacani (Componente)



Firmato digitalmente da: Scilla Malagoli
Data: 17/03/2025 15:14:30

Depositata in data 15.03.2025

Avv. Stefano Pellacani (Componente, Estensore)

